



STATUTO

NORME E REGOLAMENTI

REGOLAMENTO PER I CREDITI FORMATIVI DEI CORSI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Approvato dal Consiglio Accademico in data 04/07/2013

I. Norme generali

Art. 1. Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) con “credito formativo accademico” la misura del lavoro di apprendimento, incluso lo studio individuale, necessaria allo studente per raggiungere le conoscenze e le abilità previste dalle diverse attività formative dei corsi sperimentali di I e II Livello. Un credito formativo corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro, secondo la normativa applicata nelle università europee e nelle università italiane ai sensi dell’art. 5 del Decreto MURST 3 novembre 1999 n. 509 e dell’art. 6 del Decreto MURST 4 agosto 2000 e, per quanto concerne questo Istituto, recepita all’art. 27, Titolo secondo, capo I del *Regolamento Didattico*, indicato in seguito come Regolamento Didattico.

b) con “settori delle attività formative” la ripartizione delle diverse attività di apprendimento, ai sensi del comma n. 4 dell’allegato A al Decreto Ministeriale 8 gennaio 2004 n. 1/AFAM, in “attività formative di base”, “attività formative caratterizzanti”, “attività formative integrative o affini”, “altre attività formative”. Nel presente regolamento, così come nei piani di studio di questo Istituto, tali settori sono indicati anche con le lettere A (attività formative di base), B (caratterizzanti), C (affini o integrative), D (altre).

c) con “altre attività formative” (settore D) le attività specificate all’art. 39 del Regolamento Didattico.

d) con “ tirocini relativi all’indirizzo” (settore D) attività di apprendimento strettamente attinenti all’indirizzo di studi prescelto dallo studente e utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, svolte sia all’interno del Conservatorio nell’ambito di attività didattiche, di ricerca o produttive, sia presso enti esterni (di regola in convenzione).

e) con “stages” attività di tirocinio svolte all’esterno del Conservatorio.

Art. 2. Crediti formativi di ingresso

1. Contestualmente alla domanda di iscrizione al primo anno dei Corsi Accademici di I e di II Livello, e comunque non oltre l’inizio dell’Anno Accademico, gli studenti che ritengano di averne titolo possono richiedere il riconoscimento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Didattico, di crediti formativi di ingresso in ragione del loro curriculum accademico universitario o artistico. La richiesta deve essere accompagnata da adeguata documentazione.

2. Qualora tale documentazione attesti il possesso di competenze attinenti all'indirizzo di studi prescelto ed equiparabili al livello previsto dal corso di studi al quale si è richiesta l'ammissione, allo studente potranno essere riconosciuti crediti di ingresso in riferimento ai diversi settori delle attività formative previste dal piano di studi, con corrispondente riduzione dei crediti formativi necessari al conseguimento del diploma.

3. Nel redigere il piano di studi individuale lo studente terrà conto dei crediti di ingresso che gli sono stati riconosciuti nei diversi settori di attività formative, distribuendoli eventualmente nell'arco dell'intero percorso formativo.

4. I trasferiti da altri istituti di Alta Formazione, qualora siano stati loro riconosciuti cfa di ingresso dall'istituto di provenienza ovvero ritengano di averne titolo, sono tenuti, contestualmente alla presentazione del piano di studi individuale, a presentare richiesta di riconoscimento crediti affinché la loro situazione venga riesaminata sulla base della prassi in uso presso questo Istituto.

Art. 3. Richiesta di riconoscimento crediti formativi per attività formative diverse

1. Ai sensi dell'art. 1 lettere c)-d)-e) e del successivo art. 8 del presente regolamento, lo studente che ritenga di avere maturato crediti a seguito dell'effettuazione di tali attività formative, può presentare richiesta documentata di riconoscimento dei relativi crediti. La modulistica apposita è in distribuzione presso la Segreteria didattica. La richiesta dovrà essere presentata alla Segreteria didattica in doppia copia, di cui una verrà restituita vidimata e firmata e dovrà essere conservata come ricevuta dell'avvenuta presentazione. Di norma le richieste possono essere presentate alla Segreteria didattica al momento della presentazione del piano di studi e alla successiva verifica annuale. Tuttavia gli studenti diplomandi potranno presentare la richiesta di riconoscimento crediti fino a 30 giorni prima della data di svolgimento della prova finale.

Art. 4. Commissione di valutazione dei crediti formativi

1. L'esame della documentazione relativa ai crediti di ingresso e alle "altre attività formative" di cui

all'Art. 1, lettera c) nonché la loro valutazione è di competenza del C.A. o di una apposita commissione delegata. Nella valutazione dei suddetti crediti formativi si terrà opportunamente conto della maggiore o minore affinità e/o attinenza dei titoli acquisiti e delle attività svolte con l'indirizzo di studi prescelto, del carico di lavoro stimato, nonché del maggiore o minore livello di qualificazione scientifica o artistica dei suddetti titoli e attività.

2. Una volta esaminate le richieste di riconoscimento di crediti, la Commissione di cui all'art. 3, trasmette alla Segreteria le proprie deliberazioni in merito.

Art. 5. Contestazione

1. Eventuali motivate contestazioni alla delibera di cui all'art. 4 dovranno pervenire alla Commissione da parte dello studente interessato non oltre cinque giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza da parte dell'interessato della delibera.

Art. 6. Riesame

1. In caso di contestazione motivata la Commissione, riesaminato il caso, comunica allo studente la propria decisione insindacabile entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Art. 7. Pre-requisiti e debiti formativi

1. Prima dell'inizio dell'A.A., contestualmente alla definizione del proprio programma d'insegnamento, è facoltà del docente fissare eventuali pre-requisiti relativi alla propria disciplina.

Agli studenti che risultassero sprovvisti di detti requisiti il docente potrà assegnare un debito formativo specificando le modalità del suo assolvimento.

Art. 8. Attività formative diverse: quantificazione dei crediti formativi

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Didattico, tutte le attività formative ivi descritte, se valutate

positivamente ai sensi degli art. 3 e 4 del presente regolamento, saranno quantificate in crediti formativi corrispondenti a un a un impegno orario effettivamente svolto, oppure stimato convenzionalmente ai sensi dell'art. 1, lettera a) del presente regolamento..

2. Nel caso di seminari o altre attività formative che prevedano carichi di lavoro diversi fra studenti impegnati in attività di collaborazione o di assistenza al docente, prove finali, redazione di elaborati, studio individuale ecc. e studenti presenti in veste di semplici uditori, l'ammontare delle ore di lavoro e quindi i relativi crediti dovranno essere opportunamente differenziati.

II. Triennio ordinamentale di I Livello

Art. 9. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività formative di base

1. Agli studenti già in possesso di licenza vecchio ordinamento biennale di storia della musica o di analoga licenza di armonia e/o analisi, o che abbia superato con esito positivo l'esame del primo anno, gli potranno essere riconosciuti i crediti per quanto riguarda le attività formative di base relative alle materie di Storia della musica e di Teoria dell'armonia e analisi del primo e/o secondo anno.

2. A studenti con un curriculum di studi musicali accademici e/o musicologici potranno essere riconosciuti crediti fino a un ammontare massimo complessivo di **30** crediti nel triennio

Art. 10. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività formative caratterizzanti.

1. Non si prevede di norma il riconoscimento di crediti di ingresso in questo settore di attività formative specie per quanto riguarda la disciplina principale di indirizzo. Eventuali richieste motivate da particolari curricula di studio potranno essere valutate eccezionalmente fino a un massimo di **12** crediti nel triennio.

Art. 11. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività integrative o affini.

1. Curricula di studi accademici o universitari che attestino studi attinenti a questo settore di attività

possono essere valutati fino a un massimo di **18** crediti nel triennio.

Art. 12. Crediti relativi ad altre attività formative.

1. In presenza di particolari curricula di studio di livello accademico o universitario concernenti competenze linguistiche, informatiche e comunque affini a quelle previste dal percorso formativo scelto dallo studente, potranno essere riconosciuti crediti di ingresso in tale settore di attività fino a un massimo di **18** crediti nel triennio.

2. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettere a,b,c del Regolamento Didattico, sulla base di apposita richiesta documentata, potranno essere riconosciuti per "altre attività formative" fino a un massimo di 6 crediti complessivi per ciascun A.A.

3. Agli studenti che nell'A.A. in corso svolgono, nell'ambito di stabili complessi strumentali o vocali, una documentata attività di livello professionale riconducibile alla scuola di appartenenza e

assimilabile, ai sensi dell'art. 1, lettera d) e lettera e) del presente regolamento, a "stages" o " tirocini relativi all'indirizzo", potranno essere riconosciuti fino a un massimo di 3 crediti per ciascun A.A., fermo restando il limite complessivo di 6 crediti annui di cui al comma precedente.

Art. 13. Competenze linguistiche.

1. Per conseguire il diploma di I Livello gli studenti dovranno superare la prova di conoscenza della lingua inglese, secondo gli standard definiti dal quadro di riferimento europeo per le competenze linguistiche.

2. Per il superamento della prova è richiesta una conoscenza della lingua almeno pari al livello B1 della scala prevista dal quadro di riferimento europeo.

3. Studenti in possesso di certificazioni riconosciute che attestino il livello B1 o superiore sono esonerati dalla prova. I relativi cfa previsti dal percorso formativo verranno loro riconosciuti come cfa o superiore di Lingua italiana, oppure dovranno sostenere una verifica, organizzata dall'Istituto, che preceda il diploma accademico. Per il superamento di questa verifica è richiesta una conoscenza della lingua italiana pari al livello B1, a eccezione degli studenti provenienti da paesi dell'Estremo Oriente (Cina, Corea, Giappone, ecc.) per i quali è sufficiente il livello A2. In caso di necessità gli studenti potranno reiterare più volte l'esame fino al raggiungimento del livello richiesto.

III. Biennio sperimentale di II livello

Art. 14. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività formative di base.

1. A studenti con un curriculum di studi musicali accademici o di studi musicologici specialistici potranno essere riconosciuti crediti in tale settore di attività fino a una concorrenza massima di **25** crediti nel biennio.

Art. 15. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività caratterizzanti.

1. Non si prevede di norma il riconoscimento di crediti in questo settore di attività formative specie per quanto riguarda la disciplina principale di indirizzo. Tuttavia eventuali richieste motivate da particolari curricula di studio accademici o professionali potranno essere valutate eccezionalmente fino a un massimo di **10** crediti nel biennio.

Art. 16. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività integrative o affini.

1. Curricula di studi accademici, universitari o artistici che attestino attività di alto livello professionale relativamente a questo settore di attività possono essere valutati fino a un massimo di **15** crediti nel biennio.

Art. 17. Crediti relativi ad altre attività formative.

1. In presenza di particolari curricula di studio di livello accademico o universitario concernenti competenze linguistiche, informatiche e comunque affini a quelle previste dal percorso formativo scelto dallo studente, potranno essere riconosciuti crediti di ingresso in tale settore di attività fino a un massimo di **15** crediti nel biennio.

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Didattico, sulla base di apposita richiesta documentata, potranno essere riconosciuti per "altre attività formative" fino a un massimo di 5 crediti complessivi per ciascun A.A.

3. Agli studenti che nell'A.A. in corso svolgono, nell'ambito di stabili complessi strumentali o vocali, una riconducibile alla scuola di appartenenza e assimilabile, ai sensi dell'art. 1, lettera d) e lettera e) del presente regolamento, a "stages" o " tirocini relativi all'indirizzo", potranno essere

riconosciuti fino a un massimo di 5 crediti per ciascun A.A.,fermo restando il limite complessivo di 10 crediti annui di cui al comma precedente.

Art. 18. Competenze linguistiche

1 Per l'iscrizione al biennio di II livello, il possesso dell'idoneità di livello B1 è un requisito di ingresso.

Gli studenti che ne fossero sprovvisti verranno ugualmente ammessi, ma potranno conseguire il diploma solo dopo aver acquisito tale idoneità secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento. Il superamento della prova non comporta il riconoscimento di alcun cfa.

3. Riguardo alla lingua italiana, gli studenti di lingua straniera iscritti al biennio di II Livello devono attenersi a quanto previsto dall'art. 13 comma 5 del presente regolamento.